



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio III° Sanità e politiche sociali

Codice sito: 4.10/2009/9

Codice sito: 4.10/2009/8

Codice sito: 4.10/2012/96

Codice sito: 4.10/2012/97

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Veneto
Coordinatore Commissione salute

All'Assessore della Regione Umbria
Coordinatore Vicario Commissione salute

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Ministero della giustizia
- Gabinetto

Ai Componenti del Comitato paritetico interistituzionale

Ai Componenti del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria

E, p.c.

Al Ministero della salute
- Gabinetto

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto

LORO SEDI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Oggetto:

- Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189. **Codice sito: 4.10/2012/96**
Intesa ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211.
- Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni, per l'anno 2012, delle risorse previste dall'articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. **Codice sito: 4.10/2012/97**
Intesa ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

A seguito della riunione del Comitato paritetico interistituzionale svoltasi il 26 novembre 2012, il Ministero della salute, con lettere pervenute in data odierna, ha inviato le versioni definitive delle proposte di riparto indicate in oggetto sulle quali è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze.

La suddetta documentazione è disponibile sul sito www.unificata.it con i codici: 4.10/2009/9, 4.10/2009/8, 4.10/2012/96, 4.10/2012/97.

In considerazione di quanto segnalato nelle predette lettere circa l'urgenza dell'esame da parte della Conferenza Unificata delle proposte in parola, si chiede di acquisire, a stretto giro di posta, dalla Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, e dall'ANCI i rispettivi assensi, ove non si registrassero osservazioni e si ritenesse di poter procedere senza una preventiva, ulteriore riunione del Comitato paritetico interistituzionale di cui all'art. 2 della Delibera adottata dalla Conferenza Unificata nella seduta del 31 luglio 2008 – Rep. Atti n. 81.

Si prega, altresì, il Ministero della Giustizia in indirizzo di voler far pervenire, a stretto giro di posta, eventuali osservazioni in merito alle predette versioni definitive delle proposte di cui trattasi.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



24 DIC 2012

Roma.....

Ministero della Salute

Ufficio di Gabinetto

Ministero della Salute

GAB

0009853-P-04/12/2012

I.Z.c.a



114275668

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0005529 A-4.23.2.10
del 04/12/2012



7374555

Alla Segreteria della Conferenza Unificata
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via della Stamperia, n.8
00187 ROMA

e.p.c.

Dipartimento della programmazione e
dell'ordinamento del servizio sanitario
nazionale

Direzione generale della programmazione
sanitaria

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di riparto del finanziamento previsto dall'articolo 3-ter, comma 6, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, di conversione del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante: "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", come rideterminato da ulteriori disposizioni.

Con riferimento alla nota di codesta Segreteria del 27 novembre u.s., unitamente alla presente si trasmette la nuova versione dello schema di provvedimento in oggetto, sulla quale è stato acquisito l'assenso tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il nuovo testo tiene conto delle osservazioni formulate dalle Regioni e Province autonome, nonché dei dati contenuti nei documenti consegnati dalle Regioni medesime, nel corso della riunione del Comitato paritetico interistituzionale del 26 novembre scorso.

In considerazione dell'urgenza, si chiede di inserire il provvedimento in oggetto nell'ordine del giorno della prossima seduta della Conferenza unificata prevista per il 6 dicembre 2012, per acquisire la prescritta Intesa.

Il CAPO DI GABINETTO
(Cons. Guido Carpani)



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con il

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 concernente disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

VISTO l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126;

VISTO il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

VISTO l'articolo 3-ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari;

VISTO il comma 2, del suddetto articolo 3-ter, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia del 1° ottobre 2012, in corso di pubblicazione, concernente la definizione, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

VISTO l'articolo 3-ter, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che autorizza "la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e provincie autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

VISTO l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

VISTO il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

VISTO l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che sostituisce il secondo periodo dell'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 con il seguente: le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le provincie autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

CONSIDERATO che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 20, della citata legge 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato articolo 3-ter del DL 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'articolo 14 del DL 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operati riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

RITENUTO di applicare proporzionalmente all'importo - previsto per l'anno 2012 - di 120 milioni di euro per il finanziamento del superamento degli OPG (che costituisce il 10,1% del valore complessivo di 1.190.435.413,00 euro) la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;

CONSIDERATO che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato articolo 13, comma 1-quinquies del decreto-legge 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

RIDETERMINATO quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al citato articolo 3-ter, comma 6, del DL 211/2011:

- esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;
- esercizio 2013: 56.752.036,00 euro,

per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro;

RITENUTO in attuazione di quanto prescritto dal citato articolo 6, comma 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, di dover procedere alla ripartizione delle predette risorse in base ai seguenti criteri:

- popolazione residente al 1° gennaio 2011 (50% delle risorse),
- numero dei soggetti internati negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) suddivisi per Regione di residenza, al 31 dicembre 2011 (50% delle risorse).

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del....,

DECRETA

Articolo 1

1. Le risorse iscritte in bilancio per le finalità di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9, pari a € 173.807.991,00 sono ripartite fra le Regioni come da tabella allegata al presente Decreto che ne fa parte integrante.

2. Le risorse sono assegnate alle Regioni con successivo Decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo, proposto da ogni singola Regione.

Articolo 2

1. Le Regioni, **entro sessanta giorni** dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, devono presentare uno specifico programma di utilizzo delle risorse.

2. Il programma suindicato deve contenere la descrizione complessiva degli interventi progettuali con l'indicazione del numero, dell'ubicazione geografica e delle caratteristiche generali delle strutture da realizzare, nel rispetto dei requisiti fissati dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia del 1° ottobre 2012 previsto dall'articolo 3 ter, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. Deve contenere, altresì, una valutazione sulla dimensione e composizione delle risorse umane, e delle specifiche competenze necessarie alla piena funzionalità dei servizi sanitari operativi dopo l'intervento. Deve fornire,

inoltre, informazioni circa le modalità che si intendono adottare per il reperimento delle risorse umane.

3. Ogni singolo progetto deve contenere: il soggetto attuatore, l'ubicazione, la popolazione servita, la tipologia di intervento (ristrutturazione o nuova costruzione), il numero dei posti letto, il livello di progettazione, la superficie lorda piana per posto letto, i costi stimati per le attività sanitarie e per le misure di sicurezza, la stima dei tempi di progettazione, di appaltabilità e la stima dei tempi di realizzazione dell'opera.

4. Il programma deve comprendere la definizione di un sistema di indicatori capace di fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 3

1. Le regioni possono stipulare specifici accordi interregionali per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalle Regioni stesse.

2. Con il decreto del Ministro della salute di approvazione del programma si provvede anche a individuare, in caso di accordo interregionale, la regione beneficiaria della relativa somma.

3. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma,

Il Ministro della salute
(Renato BALDUZZI)

Il Ministro dell'economia e delle finanze
(Vittorio GRILLI)

**DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
UFFICIO VII**

REGIONI	Criterio 50% su popolazione residente al 01/01/2011	Criterio 50% su soggetti internati in OPG al 31/12/2011	Totale	Esercizio	
				2012	2013
Piemonte	6.389.294,97	5.563.261,17	11.952.556,14	8.049.790,26	3.902.765,87
Valle d'Aosta	183.809,23	175.681,93	359.491,16	242.109,59	117.381,57
Lombardia	14.216.387,18	17.743.875,09	31.960.262,27	21.524.551,32	10.435.710,95
*P.A. Bolzano					
*P.A. Trento	1.486.634,34	936.970,30	2.423.604,64	1.632.245,76	791.358,88
Veneto	7.078.087,18	4.509.169,58	11.587.256,76	7.803.768,96	3.783.487,79
Friuli Venezia Giulia	1.771.449,05	761.288,37	2.532.737,42	1.705.744,34	826.993,08
Liguria	2.317.558,68	3.337.956,70	5.655.515,38	3.808.868,34	1.846.647,04
Emilia Romagna	6.353.578,10	3.630.759,92	9.984.338,02	6.724.237,56	3.260.100,45
Toscana	5.375.108,97	3.630.759,92	9.005.868,89	6.065.259,58	2.940.609,30
Umbria	1.299.387,74	702.727,73	2.002.115,46	1.348.381,83	653.733,63
Marche	2.243.804,21	995.530,95	3.239.335,16	2.181.622,77	1.057.712,39
Lazio	8.211.695,42	8.608.414,65	16.820.110,07	11.327.983,46	5.492.126,61
Abruzzo	1.924.192,89	1.756.819,32	3.681.012,21	2.479.082,79	1.201.929,42
Molise	458.383,48	409.924,51	868.307,99	584.786,81	283.521,18
Campania	8.362.733,48	10.013.870,10	18.376.603,58	12.376.248,47	6.000.355,12
Puglia	5.864.549,23	5.446.139,88	11.310.689,11	7.617.506,58	3.693.182,53
Basilicata	842.166,77	409.924,51	1.252.091,28	843.256,63	408.834,65
Calabria	2.883.201,72	3.689.320,56	6.572.522,29	4.426.452,83	2.146.069,46
Sicilia	7.240.381,99	11.536.446,84	18.776.828,84	12.645.791,59	6.131.037,24
Sardegna	2.401.590,88	3.045.153,48	5.446.744,36	3.668.265,53	1.778.478,83
TOTALE	86.903.995,50	86.903.995,50	173.807.991,00	117.055.955,00	56.752.036,00

*Le risorse non vengono assegnate in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
UFFICIO VII

PROPOSTA DI RIPARTO ALLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DEL FINANZIAMENTO PREVISTO DALL' ARTICOLO 3-TER DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 2012, N. 9, DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N.211 RECANTE "INTERVENTI URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA TENSIONE DETENTIVA DETERMINATA DAL SOVRAFFOLLAMENTO DELLE CARCERI", COME RIDETERMINATO DA ULTERIORI DISPOSIZIONI.

INTESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3-TER DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 2012, N. 9, DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N.211

La legge 17 febbraio 2012, n. 9, all'articolo 3-ter, di conversione del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", autorizza la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni per l'anno 2013 per la copertura degli oneri limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Dette risorse sono assegnate alle Regioni e Province Autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Il citato art. 3-ter della legge n. 9/2012 è stato modificato dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito, con modificazioni, dalla legge 189/2012, e dispone che le risorse in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministero della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento lavori. Per le province autonome di

Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

A seguito di quest'ultima disposizione, le risorse su indicate non possono essere assegnate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

A seguito di ulteriori interventi legislativi (articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 223/2012, articolo 7, comma 12, del decreto-legge 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012) l'iniziale finanziamento complessivo di 180 milioni di euro è stato rideterminato in 173.807.991,00 euro, come meglio dettagliato nel decreto.

La proposta di seguito formulata ripartisce, pertanto, le predette risorse fra le Regioni, al fine di consentire alle stesse di predisporre gli adempimenti per la realizzazione e riconversione delle strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Metodo di riparto

Per il riparto della somma di euro 173.807.991,00, sono applicati i seguenti criteri:

- popolazione residente al 1° gennaio 2011 (50% delle risorse);
- numero dei soggetti internati negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) suddivisi per Regione di residenza, al 31 dicembre 2011 (50% delle risorse).

In applicazione del suddetto metodo di riparto, è determinato per ciascuna Regione l'importo complessivo per essa disponibile per l'anno 2012 e per l'anno 2013 (Tab. 1), ponderato secondo la percentuale assegnata a ciascun criterio (Tab. 2 – Tab. 3).

Si sottopone, pertanto, ai fini dell'acquisizione della prevista intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'unità proposta di decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di riparto della somma di euro 173.807.991,00, stanziata dall'articolo 3-ter della legge 17 febbraio 2012, n. 9, di conversione del decreto legge del 22 dicembre 2011, n. 211 e rideterminata ai sensi delle disposizioni citate.

**DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
UFFICIO VII**

REGIONI	Criterio 50% su popolazione residente al 01/01/2011	Criterio 50% su soggetti internati in OPG al 31/12/2011	Totale	Esercizio	
				2012	2013
Piemonte	6.389.294,97	5.563.261,17	11.952.556,14	8.049.790,26	3.902.765,87
Valle d'Aosta	183.809,23	175.681,93	359.491,16	242.109,59	117.381,57
Lombardia	14.216.387,18	17.743.875,09	31.960.262,27	21.524.551,32	10.435.710,95
*P.A. Bolzano					
*P.A. Trento	1.486.634,34	936.970,30	2.423.604,64	1.632.245,76	791.358,88
Veneto	7.078.087,18	4.509.169,58	11.587.256,76	7.803.768,96	3.783.487,79
Friuli Venezia Giulia	1.771.449,05	761.288,37	2.532.737,42	1.705.744,34	826.993,08
Liguria	2.317.558,68	3.337.956,70	5.655.515,38	3.808.868,34	1.846.647,04
Emilia Romagna	6.353.578,10	3.630.759,92	9.984.338,02	6.724.237,56	3.260.100,45
Toscana	5.375.108,97	3.630.759,92	9.005.868,89	6.065.259,58	2.940.609,30
Umbria	1.299.387,74	702.727,73	2.002.115,46	1.348.381,83	653.733,63
Marche	2.243.804,21	995.530,95	3.239.335,16	2.181.822,77	1.057.712,39
Lazio	8.211.695,42	8.608.414,66	16.820.110,07	11.327.983,46	5.492.126,61
Abruzzo	1.924.192,89	1.756.819,32	3.681.012,21	2.479.082,79	1.201.929,42
Molise	458.383,48	409.924,51	868.307,99	584.786,81	283.521,18
Campania	8.362.733,48	10.013.870,10	18.376.603,58	12.376.248,47	6.000.356,12
Puglia	5.864.549,23	5.446.139,88	11.310.689,11	7.617.506,58	3.693.182,53
Basilicata	842.166,77	409.924,51	1.252.091,23	843.256,63	408.834,65
Calabria	2.883.201,72	3.689.320,56	6.572.522,29	4.426.452,83	2.146.069,46
Sicilia	7.240.381,99	11.536.446,84	18.776.828,84	12.645.791,59	6.131.037,24
Sardegna	2.401.590,88	3.045.153,48	5.446.744,36	3.668.265,53	1.778.478,83
TOTALE	86.903.995,50	86.903.995,50	173.807.991,00	117.055.955,00	56.752.036,00

^aLe risorse non vengono assegnate in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
UFFICIO VII

REGIONI	Popolazione residente al 1/1/2011	Valore popolazione residente	Criterio su popolazione residente
Piemonte	4.467.335	7,35%	50%
Valle d'Aosta	128.230	0,21%	183.809,23
Lombardia	9.917.714	16,36%	14.216.387,18
*P.A. Bolzano			
*P.A. Trento	1.037.114	1,71%	1.486.634,34
Veneto	4.937.854	8,14%	7.078.087,18
Friuli Venezia Giulia	1.235.808	2,04%	1.771.449,05
Liguria	1.616.788	2,67%	2.317.558,68
Emilia Romagna	4.432.418	7,31%	6.353.578,10
Toscana	3.749.813	6,19%	5.375.108,97
Umbria	906.486	1,50%	1.299.387,74
Marche	1.565.335	2,58%	2.243.804,21
Lazio	5.728.688	9,45%	8.211.695,42
Abruzzo	1.342.366	2,21%	1.924.192,89
Molise	319.780	0,53%	458.383,48
Campania	5.834.056	9,62%	8.362.733,48
Puglia	4.091.259	6,75%	5.864.549,23
Basilicata	587.517	0,97%	842.166,77
Calabria	2.011.395	3,32%	2.883.201,72
Sicilia	5.051.075	8,33%	7.240.381,99
Sardegna	1.675.411	2,76%	2.401.590,88
TOTALE	60.626.442	100,00%	86.903.995,50

¹le risorse non vengono assegnate in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

Soggetti con Misura di sicurezza presenti negli OPG al 31 dicembre 2011 - UOMINI e DONNE

Provenienza	Castiglione delle Stiviere	Reggio Emilia	Montelupo	Aversa	Napoli	Barcellona Pozzo di Gotto	Totale soggetti con Mais	Peso % internati sul totale	N° stranieri std in rapporto al peso % (1)	N° totale soggetti da utilizzare per il riparto	Valore soggetti internati	Criterio su soggetti internati in OPG al 31/12/2011
Piemonte	76	10	3	1	0	5	95	6,40	1,66	96,66	6,40%	5.563.261,17
Valle d'Aosta	3	0	0	0	0	0	3	0,20	0,05	3,05	0,20%	176.681,93
Lombardia	222	57	10	3	2	9	303	20,42	5,31	308,31	20,42%	17.743.875,09
Trentino A.A. ⁽²⁾	2	13	0	1	0	0	16	1,08	0,28	16,28	1,08%	936.970,30
Veneto	14	67	4	1	0	1	77	5,19	1,35	78,35	5,19%	4.509.169,58
Friuli V.G.	2	11	0	0	0	0	13	0,88	0,23	13,23	0,88%	761.288,37
Liguria	3	11	36	0	1	1	67	3,84	1,00	58,00	3,84%	3.337.956,70
Emilia Romagna	9	48	0	2	1	2	62	4,18	1,09	63,09	4,18%	3.630.759,92
Toscana	1	2	58	0	0	1	62	4,18	1,09	63,09	4,18%	3.630.759,92
Umbria	1	0	9	1	1	0	12	0,81	0,21	12,21	0,81%	702.727,73
Marche	1	12	1	1	2	0	17	1,15	0,30	17,30	1,15%	995.530,95
Lazio	15	1	6	93	28	4	147	9,91	2,58	149,58	9,91%	8.608.414,66
Abruzzo	2	0	0	20	8	0	30	2,02	0,53	30,53	2,02%	1.756.819,32
Molise	3	0	0	4	0	0	7	0,47	0,12	7,12	0,47%	409.924,51
Campania	8	0	2	94	63	4	171	11,52	3,00	174,00	11,52%	10.013.870,10
Puglia	0	1	2	2	6	82	93	6,27	1,63	94,63	6,27%	5.446.139,88
Basilicata	1	0	0	1	1	4	7	0,47	0,12	7,12	0,47%	409.924,51
Calabria	1	0	0	2	2	58	63	4,25	1,10	64,10	4,25%	3.689.320,66
Sicilia	8	4	2	2	1	180	197	13,27	3,45	200,45	13,27%	11.536.448,84
Sardegna	2	2	43	0	3	2	52	3,50	0,91	52,91	3,50%	3.045.153,48
Total	379	229	176	228	119	363	1.484	100,00	26,00	1.510	100,00%	86.903.995,50

Fonte: Coordinamento delle Regioni per la sanità penitenziaria (rilevazione delle Regioni sede di OPG)

(1) Si tratta di 26 soggetti (stranieri o senza fissa dimora), per i quali non è possibile individuare la regione di residenza, per cui vengono distribuiti in tutte le Regioni. In misura percentuale.

(2) le risorse non vengono assegnate in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191



Ministero della Salute

Ufficio di Gabinetto

Ministero della Salute

GAB

0009852-P-03/12/2012

I.B.d.i/4



114255436

e, p. c.

Al Direttore della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano

- Cons Ermenegilda Siniscalchi
Presidenza del Consiglio dei ministri
Via della Stamperia, n. 8
00187 - Roma


Al Capo Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale

Al Direttore Generale della programmazione sanitaria

LORO SEDI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0005531 A-4.23.2.10
del 04/12/2012



7374611

Oggetto:

F.S.N. 2012 - nuova proposta di riparto disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale nell'anno 2012 (quota indistinta).

Quota destinata al finanziamento per il superamento degli OPG.

Intesa ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Con riferimento a quanto concordato nella riunione del Comitato paritetico interistituzionale del 26 novembre u.s. e comunicato con nota del 27 novembre u.s. prot. n. 5339 si invia, in allegato, il riparto del finanziamento, pari a 38mln di euro, di cui al comma 7 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, recante "Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari".

Su tale proposta è stato acquisito l'assenso tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze in data odierna. La stessa si trasmette affinché venga esaminata nella programmata seduta del 6 dicembre p.v.

Il Capo di Gabinetto
(Cons. Guido Carpani)



Ministero della Salute

Dipartimento della Programmazione e dell'ordinamento del SSN
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Ufficio IV

Proposta di deliberazione per il CIPE

Oggetto: Fondo Sanitario Nazionale 2012: proposta di ripartizione della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. **Richiesta di intesa alla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett.a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.**

L'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.211 convertito, con modificazione nella legge 17 febbraio 2012, n. 9 recante *"Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari"*, al comma 7 ha previsto uno specifico stanziamento per concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (il termine previsto è fissato al 1° febbraio 2013), ivi inclusi gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, in deroga alla normativa nazionale in materia di contenimento della spesa del personale.

Alla copertura di detti oneri si provvede, nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro a decorrere dal 2013, attraverso lo stanziamento del capitolo di spesa denominato *"Fondo sanitario nazionale"* iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La presente proposta provvede a ripartire le risorse di parte corrente per l'anno 2012, sulla base dei criteri definiti nell'ambito del gruppo di lavoro interistituzionale Stato-Regioni istituito con decreto del Ministro della salute del 4 maggio 2012.

In particolare, la proposta prevede di ripartire il 50% delle risorse disponibili sulla base della popolazione residente in ciascuna regione e provincia autonoma ed il restante 50% sulla base del numero delle persone, interne negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data del 31 dicembre 2011, residenti in ciascuna regione e provincia autonoma, come comunicato dal Coordinamento delle Regioni per la sanità penitenziaria (rilevazione delle Regioni sede di OPG).

Tali criteri si basano sull'assunzione che le spese di funzionamento derivanti per il Servizio sanitario nazionale, di seguito all'applicazione della richiamata normativa, siano correlate in parte all'attivazione delle nuove strutture secondo quanto previsto dal citato articolo 3-ter del decreto-legge 211/11 ed in parte al rafforzamento della rete complessiva dei servizi residenziali ed ambulatoriali per la salute mentale, destinati ad accogliere una quota degli attuali internati negli OPG. Gli stessi criteri assicurano, pertanto, una ripartizione il più possibile congrua rispetto al

fabbisogno di ciascuna regione, nel momento in cui le stesse dovranno farsi carico dei maggiori oneri sia per l'assunzione di personale, in deroga alla normativa vigente, sia per il funzionamento delle strutture e dei servizi che dovranno prendere in carico gli internati provenienti dagli OPG ai fini della loro riabilitazione e reinserimento sociale.

Trattandosi del primo anno di applicazione, l'erogazione delle risorse spettanti alle regioni è subordinata all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle richieste di assunzione in deroga del personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, coerenti con il programma di utilizzo delle risorse per investimenti.

Relativamente alle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, occorre far presente che il relativo trasferimento delle risorse è subordinato, altresì, ai sensi dell'articolo 8 del DPCM del 1° aprile 2008, all'avvenuta adozione delle norme di attuazione di recepimento del predetto DPCM, secondo i loro rispettivi statuti e secondo le procedure ivi previste. In particolare, per le province autonome di Trento e Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 252/2010 e di cui all'articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009, che prevedono che gli oneri siano a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali. Per la regione Sardegna, le funzioni in materia di sanità penitenziaria risultano trasferite al servizio sanitario della regione. L'erogazione delle risorse è subordinato all'applicazione delle procedure dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 140/2011, per cui la misura e i criteri del trasferimento sono definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per la regione Valle d'Aosta, il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria è subordinato all'applicazione delle procedure dell'articolo 5 del d.lgs. n. 192/2011. Conseguentemente, occorre attendere l'adozione del DPCM previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 192/2011.

Per la regione Friuli Venezia Giulia, il trasferimento delle funzioni in materia è subordinato alla modifica dell'ordinamento finanziario, mediante legge statale sentita la regione, in applicazione delle procedure dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 274/2010.

Per la regione Sicilia, invece, ancora non è stata adottata la normativa di attuazione.

Al momento, le Regioni che hanno adottato i decreti legislativi per dare attuazione al predetto passaggio sono, quindi:

- **Trentino Alto Adige:** d.lgs. 19 novembre 2010, n. 252 (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2011), in vigore dal 17 febbraio 2011;
- **Sardegna:** d.lgs. 18 luglio 2011, n.140 (Gazzetta Ufficiale n.193 del 20 agosto 2011);
- **Valle d'Aosta:** d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 192 (Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2010). L'art. 2 del decreto prevede che il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria decorra dal trasferimento delle risorse finanziarie. Tali finanziamenti sono attribuiti alla Regione con d.p.c.m. sentito il Ministero della giustizia ed il Ministero della salute, decreto che non è ancora stato adottato;
- **Friuli-Venezia Giulia:** d.lgs. 23 dicembre 2010, n. 274 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2011). La decorrenza dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di attuazione è subordinata al trasferimento delle risorse da parte dell'Amministrazione statale tramite l'aumento della quota di compartecipazione ai tributi erariali che dovrà essere determinata e disposta da una legge statale di modifica dello statuto regionale;

Ne consegue che al momento le quote individuate per tali regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano, vengono accantonate, per essere assegnate a quelle aventi diritto ai sensi della normativa vigente e comunque dopo aver definito con il Ministero della giustizia le modalità di regolazione finanziaria per l'anno 2012 dei rapporti con le medesime regioni a statuto speciale e province autonome.

Con il presente atto si provvede, quindi, a ripartire la somma complessiva in favore dei territori delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale (RSS) e delle province autonome (PP.AA).

Si allega la relativa tabella di riparto.

Il Ministro

Roma,

MINISTERO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DELL'ORDINAMENTO DEL SSN
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

FSN 2012- Somme di parte corrente per il superamento degli OPG (art.3-ter del decreto-legge 211/11 convertito nella legge 9/2012)

	Popolazione residente all'1.1.2011		n° INTERNATI	
	euro	19.000.000	euro	19.000.000
	Popolazione residente all'1.1.2011	50% QUOTA COMPLESSIVA	n° Internati OPG	50% QUOTA COMPLESSIVA
(1)	(1a)	(2)	(2a)	(3) = (1a + 2a)
Piemonte	4.457.335	1.396.905	97	1.216.255
*Valle d'Aosta	128.230	40.187	3	2.613.160
Lombardia	9.917.714	3.108.158	308	38.410
*P.A. Bolzano	1.037.114	325.026	16	3.879.391
*P.A. Trento				6.987.549
Veneto	4.937.854	1.547.497	78	204.852
*Friuli Venezia Giulia	1.235.808	387.296	13	985.852
Liguria	1.616.788	506.693	58	166.443
Emilia Romagna	4.432.418	1.389.096	63	729.787
Toscana	3.749.813	1.175.171	63	793.803
Umbria	906.486	284.088	12	553.738
Marche	1.565.335	490.568	17	1.236.479
Lazio	5.728.688	1.795.340	150	2.182.899
Abruzzo	1.342.366	420.690	31	1.968.974
Molise	319.780	100.217	7	437.727
Campania	5.834.056	1.828.362	174	2.177.636
Puglia	4.091.259	1.282.179	150	1.882.081
Basilicata	587.517	184.125	95	3.677.421
Calabria	2.011.395	630.360	7	384.098
*Sicilia	5.051.075	1.582.980	200	89.623
*Sardegna	1.675.411	525.065	53	189.840
TOTALE	60.626.442	19.000.000	1.510	19.000.000
				38.000.000

* RSS e PPAA

FONTE DATI:

Popolazione residente: ISTAT
N° internati: Coordinamento delle regioni per la sanità penitenziaria (rilevazione delle Regioni sede di OPG) - rilevazione al 31.12.2011